

# ***La nuova Legge di Stabilità per il 2019***

**Legge n. 145/2018**

***Dr. Temistocle Bussino***

**Docente di *“Amministrazione del personale”* all’Università Bocconi**

**Docente di *“Prassi previdenziale”* all’Università Cattolica**

**Componente Centro Studi Attività Ispettiva INL**

**SGRAVI**

# In attesa del Decreto

Il Decreto Dignità (D.L. n. 87/2018 convertito in legge n. 96/2018) ha introdotto uno **sgravio contributivo triennale del 50% dei contributi previdenziali** a carico delle imprese per le assunzioni di giovani con **meno di 35 anni effettuate nel biennio 2019 e 2020**.

- Essendo già in vigore un'analogha disciplina che prevede sgravi contributivi permanenti per i giovani che **non abbiano compiuto il trentesimo anno** di età (legge di Bilancio 2018), la disposizione del Decreto Dignità **estende l'agevolazione esistente alle assunzioni di soggetti che abbiano compiuto 30 anni ma siano di età inferiore ai 35 anni**.

Infatti, in assenza di tale ampliamento, questi lavoratori dal 2019 non rientrerebbero più nel beneficio.

<b>Destinatari</b>	<p><b>Lavoratori che non hanno compiuto 35 anni di età.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>I lavoratori non devono aver avuto rapporti a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.</b></li></ul>
<b>Ambito temporale</b>	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Il nuovo sgravio contributivo è temporaneo, limitato agli anni 2019 e 2020</b></li></ul>
<b>Durata e misura dell'esonero</b>	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Lo sgravio contributivo è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi e consiste nell'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi Inps a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua.</b></li></ul>



## Soglie massime dell'incentivo

Annuale

**3.000 €**

L'incentivo non può essere superiore alla **misura massima** di € 3.000 **su base annua**

Mensile

**250 €**

La soglia massima di esonero contributivo fruibile per ogni  **mese**  di rapporto è, pertanto, riferita al periodo di paga mensile ed è pari a € 250 (€ 3.000/12)

Giornaliera

**8,06 €**

La soglia massima di esonero contributivo fruibile per ogni  **giorno**  è di € 8,06 (€ 250/31 gg.)

## Oggetto dell'incentivo



**50%**

L'incentivo introdotto è pari all'**esonero dal versamento del 50%** dei **contributi previdenziali** a carico dei datori di lavoro.

## Durata



**36 mesi**

La **durata** dell'esonero contributivo è massimo 36 mesi.

# Bonus eccellenze: sgravio totale per le imprese che assumono giovani laureati si aspetta circolare

Si tratta di uno **sgravio totale** annuale dei **contributi previdenziali** a carico del datore di lavoro applicabile alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2019 di giovani laureati o in possesso di un dottorato di ricerca.

## Soggetti beneficiari

L'agevolazione spetta ai **datori di lavoro privati**, di conseguenza spetta anche ai soggetti che non rivestono la natura di impresa.

Il beneficio è previsto a favore dei datori di lavoro privati che effettuano dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 **assunzioni a tempo indeterminato** ovvero nel caso di trasformazione, nel medesimo periodo, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

# Requisiti dei lavoratori assunti

- a) possesso della **laurea magistrale**, ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in Università statali o non statali legalmente riconosciute;
- b) possesso di un **dottorato di ricerca**, ottenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in Università statali o non statali legalmente riconosciute.

Dunque, un **duplice requisito temporale**: il primo relativo al periodo in cui l'assunzione deve essere effettuata, il secondo che riguarda quello relativo al conseguimento del titolo richiesto.

***Ovvero, assunzione nel 2019 e titolo conseguito dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019.***

**A tali condizioni si aggiunge anche quello anagrafico:**

- il titolo di studio deve essere stato conseguito prima del compimento dei **30 anni** per i laureati magistrali, **34 anni** in caso di possesso del dottorato di ricerca.



# Agevolazione

La misura dell'incentivo è pari allo **sgravio totale annuale** dei contributi INPS a carico del datore di lavoro, **entro il limite massimo di 8 mila** euro per ogni assunzione effettuata.

La durata è di dodici mesi a decorrere dalla data di assunzione, che comunque deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2019.

Lo sgravio spetta per i **contratti di lavoro a tempo indeterminato** anche a tempo parziale : deve essere proporzionalmente ridotto.

L'agevolazione si applica anche agli **accordi di trasformazione** di rapporti di lavoro a termine in contratti a tempo indeterminato intervenuti sempre nel corso del 2019 e fermo restando il possesso dei requisiti generali alla data della trasformazione.

*Tale ipotesi potrà essere utile nel caso di un giovane non ancora in possesso del titolo di studio richiesto al momento di assunzione e che lo avesse conseguito successivamente entro il 30 giugno 2019; in tal caso, la trasformazione potrà per l'appunto consentire di fruire dell'agevolazione.*

L'agevolazione **non spetta** ai datori di lavoro privati che, nei dodici mesi precedenti all'assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nelle **stesse unità produttive** in cui si intende procedere alle assunzioni o trasformazioni agevolate.

L'ipotesi di decadenza opera qualora il licenziamento venga effettuato nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione agevolata e determina la revoca dell'agevolazione nonché il recupero dello sgravio già fruito precedentemente.

# **NOZIONE DI “UNITA’ PRODUTTIVA**

*circolare 139/2016 - circolare n. 9 del 2017*

**L’unità produttiva si identifica con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali che abbiano una organizzazione autonoma.**

- **Costituiscono *indice dell’organizzazione autonoma* lo svolgimento di un’attività idonea a realizzare l’intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa.**
- **Quindi l’unità produttiva deve essere funzionalmente autonoma, caratterizzata per la sua sostanziale indipendenza tecnica: in essa deve essere svolto e concluso il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell’attività produttiva aziendale**

**Sentenza n. 15211 del 22 luglio 2016 - Cass. 22.4.2010, n. 9558; Cass. 22.3.2005, n. 6117; Cass. 6.8.2003, n. 11883; Cass. 9.8.2002, n. 12121; Cass. 20.7.2001, n. 9881).**

Qualora il giovane venga assunto con le agevolazioni ma lo sgravio non sia stato fruito interamente, una eventuale assunzione da parte di un successivo datore di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 potrà consentire la fruizione per il periodo residuo utile. ***Sostanzialmente, le diverse assunzioni agevolate non potranno superare i 12 mesi complessivi di sgravio per ogni lavoratore destinatario dell'incentivo.***

E' peraltro previsto che le regioni possono integrare le risorse per il finanziamento dell'incentivo.

# Cumulabilità dell'incentivo

L'esonero è **cumulabile con altri incentivi all'assunzione, di natura economica o contributiva**, definiti su base nazionale e regionale.

- *Ad esempio, è cumulabile con l'esonero triennale per l'occupazione stabile di giovani, introdotto dalla legge di bilancio 2018, pari al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per una durata di 36 mesi*
- ma a condizione che il giovane assunto nel 2019 abbia meno di 30 anni in quanto il limite dei 35 anni per accedere all'esonero triennale è stato in vigore solo per il 2018.*

Dovrebbe invece essere più agevolmente cumulabile con l'esonero triennale per le assunzioni a tempo indeterminato **previsto dal decreto dignità** (D.L. 12.7.2018 n. 87) che nelle sue regole fondamentali di funzionamento ricalca quello della legge di stabilità 2018.

**Al momento però lo sgravio del decreto dignità non è regolamentato, non sono noti quindi le modalità applicative e gli eventuali intrecci con lo sgravio in oggetto.**

***Operativamente, in caso di cumulo con l'esonero triennale:***

- per entrambi i benefici deve essere calcolata la quota mensile spettante;
- preliminarmente si fruisce dell'esonero triennale entro il tetto mensile;
- il beneficio bonus giovani eccellenze si fruisce per la quota residua fino al massimo cumulato di € 666,66 mensili (8000 diviso 12).

# *Esempio*

*La contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro è pari a 800,00 euro mensili.*

- Il datore di lavoro potrà, per il 50% della contribuzione a suo carico, fruire dell'esonero triennale (sia quello della legge di bilancio 2018 che quello del decreto dignità) nella misura di € 250 (tetto massimo mensile).*
- Il datore di lavoro potrà, comunque, fruire, per la restante quota di contribuzione a suo carico, del Bonus giovani eccellenze per un importo di € 416,66 in quanto il tetto massimo fruibile è di € 666,66 = € 250,00 + € 416,66.*



# Condizioni di spettanza dell'incentivo

Il beneficio è sottoposto al **rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 24, comma 4, del D.L. 22.6.2012, n. 83**, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7.8.2012, n. 134.

In particolare, in base a queste ultime, **il beneficio decade:**

- se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente l'applicazione dell'incentivo; **quindi si impone un incremento occupazionale**
- se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;

- se l'impresa beneficiaria delocalizza in un Paese non appartenente all'Unione europea, riducendo le attività produttive in Italia nei tre anni successivi al periodo di imposta in cui ha fruito dell'incentivo;
- se vengono definitivamente accertate determinate violazioni di legge in materia lavoristica.

Si tratta di condizioni che **rappresentano una novità nel panorama delle assunzioni agevolate** in quanto finora sono state applicate per la verifica del credito d'imposta per nuove assunzioni di profili altamente qualificati impiegati in attività di ricerca.

# Assunzioni agevolate e Reddito di cittadinanza

Per italiani, europei e stranieri in possesso di permesso di soggiorno, residenti in Italia da almeno cinque anni e partirà dal mese di aprile;

Se il nucleo familiare è composto solo da soggetti di età non inferiore a 65 anni si chiamerà «pensione di cittadinanza».

## I requisiti.

La misura spetterà ai nuclei familiari di cittadini italiani, europei e anche stranieri in possesso di diversi requisiti declinati in tre tipologie:

- ✓ di residenza e soggiorno ( italiani e stranieri residenti da 10 anni) ;
- ✓ reddituali e patrimoniali;
- ✓ godimento di beni durevoli .

## **In ogni caso il beneficio economico:**

- non può superare la soglia di 9.360 euro annui (780 euro) nel caso di singolo componente, ridotta del valore del reddito familiare;
- la misura massima in caso di più componenti può arrivare in linea teorica ad euro 19.656 (1.638 euro mensili);
- non può essere inferiore a 480 euro annui (40 euro mensili).

**• Reddito di cittadinanza (Rdc)**

Partirà dal mese di aprile il reddito di cittadinanza per tutti, per italiani, europei e stranieri in possesso di permesso di soggiorno, residenti in Italia da almeno 10 anni. Diversi i requisiti per un beneficio economico che annualmente (12 mensilità) potrà valere dai 480 euro (40 mensili) a 15.960 euro (1.330 mensili). Spetta per 18 mesi e potrà essere rinnovato con una sospensione di un mese. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari, ma verrà erogato ai singoli componenti maggiorenni secondo modalità da fissarsi per decreto entro sei mesi. I requisiti:

- Isee inferiore a 9.360 euro;

- patrimonio immobiliare fino a 30.000 euro;

- patrimonio mobiliare fino a 6.000 euro, incrementato di 2.000 euro per ogni componente dal secondo al sesto; di 1.000 euro per ogni figlio, a partire dal terzo; di 5.000 euro per ogni componente con disabilità

- reddito familiare inferiore a 6.000 euro (per il Rdc) e 7.560 euro (Pdc) in caso di singolo, da riparametrare per nuclei familiari con più componenti; la soglia è elevata a 9.360 euro nel caso si risieda in abitazione in locazione

• assenza di autoveicoli oltre 1.600 cc, di motoveicoli oltre 250 cc e di navi e imbarcazioni da diporto

- Il beneficiario dovrà sottoscrivere il Patto per il lavoro presso un centro per l'impiego, dove sarà convocato entro 30 giorni, con l'impegno all'immediata disponibilità al lavoro, e all'adesione ad un percorso personalizzato di inserimento lavorativo.
- Se il richiedente è in condizioni di disagio sociale, invece, sarà convocato entro 30 giorni dai servizi di contrasto alla povertà dei comuni e dovrà sottoscrivere un Patto di inclusione sociale.

In entrambi i casi, i beneficiari del reddito di cittadinanza dovranno partecipare a progetti di pubblica utilità promossi dai comuni.

Secondo le stime del Governo la **platea dei beneficiari** del reddito di cittadinanza sarà di 1.437.000 famiglie;

i nuclei che potranno accedere al beneficio composti di una sola persona saranno 387.000 pari a oltre un quarto del totale, **198.000 le famiglie** coinvolte con cinque componenti o più.

- Per quel che riguarda la distribuzione geografica i nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza si trovano al 47% al Centro Nord e per il restante 53% al Sud e nelle Isole.
- Per numeri assoluti di nuclei beneficiari le prime sei regioni in classifica sono nell'ordine: Campania, Sicilia, Lazio, Lombardia, Puglia, Piemonte.



I beneficiari saranno convocati dai centri per l'impiego per stipulare un "patto per il lavoro", dovranno registrarsi al portale del sistema informativo unitario (Siupl) e bisognerà accettare almeno una delle tre offerte di lavoro "congrue", pena la perdita del sussidio:

- nei primi sei mesi entro 100 km di distanza dalla residenza, limite
- che poi diventa di 250 km
- e per la terza offerta di lavoro si estende all'intero territorio nazionale. **(verifiche dopo un primo rifiuto)**

# La Carta Rdc.

La consegna della Carta Rdc, alle poste, avverrà dopo il quinto giorno di ogni mese e sarà utilizzabile, oltre che per il soddisfacimento di esigenze previste per la carta acquisti (alimentari e sanitari presso negozi convenzionati e pagamenti di bollette luce e gas),

- anche per fare prelievi di contante ma fino al limite mensile di 100 euro per singolo individuo (limite adeguato con la scala di equivalenza per i nuclei familiari con più componenti),
- nonché per fare un bonifico mensile per il pagamento del canone di locazione o del mutuo, se il Rdc include anche uno di questi contributi.

La Carta Rdc non è utilizzabile per giochi con vincite in denaro.

## Il controllo mensile.

- Il primo controllo verifica che, ogni mese, sia stato speso tutto il Rdc del mese precedente; se ciò non risulta, l'erogazione del mese successivo è ridotta di quanto non è stato speso, ma non oltre il 20% del Rdc cui si ha diritto.
- Se i 500 euro di aprile non risulteranno spesi entro il 31 maggio per 200 euro, il Rdc di giugno sarà erogato per 400 euro, cioè detratti i 200 euro non spesi che, però, si riducono a 100 euro per via del tetto massimo del 20% (il 20% di 500 euro è 100 euro, la trattenuta massima).

## Il controllo semestrale.

- Il secondo controllo avviene a cadenza semestrale di erogazione del Rdc. Nell'esempio, la prima volta a ottobre per considerare il semestre aprile-settembre.
- Il controllo decurterà dalla Carta quanto risulterà non speso e/o prelevato, lasciando la disponibilità di una sola mensilità.

- L'operatività del doppio controllo non sarà immediata, cioè da aprile, da quando sono previste le prime erogazioni di Rdc.
- Ma scatterà dal mese successivo a quello di emanazione di un dm (lavoro ed economia), da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore del dl, il quale dovrà stabilire le modalità di verifica della fruizione del Rdc e poi potrà prevedere anche altri criteri o eccezioni.

## Le regole per la fruizione

<i>Termine fruizione</i>	Il reddito di cittadinanza (Rdc) va fruito, ordinariamente, entro la fine del mese successivo a quello di erogazione, mediante spese, bonifici e prelievi (1)
<i>Verifica mensile</i>	L'importo non fruito in un mese è decurtato dall'importo di Rdc del mese successivo, per un ammontare non superiore al 20% del RdC erogato
<i>Verifica semestrale</i>	L'importo non fruito nel semestre è decurtato dalla Carta Rdc per l'intero ammontare al netto di una mensilità di Rdc
<i>Operatività</i>	La decurtazione si applicherà dal mese successivo all'entrata in vigore di un decreto ministeriale che la dovrà disciplinare, la cui emanazione è prevista entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto legge
<i>Nuovi criteri</i>	Il decreto ministeriale potrà fissare criteri, eccezioni e modalità attuative

(1) Il prelievo massimo possibile, mensilmente, è di 100 euro per il singolo soggetto. Il limite è adeguato con la scala di equivalenza in presenza di più soggetti nel nucleo familiare. Ad esempio, due soggetti maggiorenni possono prelevare 140 euro mensili; due soggetti, uno maggiorenne e l'altro minorenni, possono prelevare 120 euro mensili. Per nuclei numerosi il limite massimo di prelievo non supererà mai i 210 euro mensili

# Assunzioni agevolate

Le imprese dovranno comunicare i posti vacanti ai centri per l'impiego e alle agenzie per il lavoro e, se assumeranno il disoccupato, potranno avere

- ✓ da 5 mensilità (6 per l'assunzione di donne e disoccupati di lunga durata)
- ✓ a 18 mensilità (sotto forma di sgravio contributivo) da dividere al 50% con l'Agenzia per il lavoro, se il canale di reclutamento è privato.

- Avrà diritto, infatti, a uno sgravio totale dei contributi Inps pari all'importo di Rdc fruito dal neoassunto e che, in virtù dell'assunzione, è trasferito al datore di lavoro (13.260 euro al massimo);

Inoltre potrà cumulare questo nuovo incentivo con gli sgravi della legge bilancio 2019: l'incentivo occupazione Mezzogiorno (8.060 euro al massimo).



L'incentivo	Sgravio contributivo pari all'importo di mesi di Rdc non fruiti dal lavoratore neoassunto, più un mese se l'assunzione riguarda una donna o un soggetto svantaggiato, comunque con minimo di 5 mesi di incentivo (6 se donna o soggetto svantaggiato)
A chi e quando spetta	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Al datore di lavoro che assuma direttamente un soggetto fruitore di Rdc a tempo pieno e indeterminato</li> <li>● A datore di lavoro (50%) e Agenzia per il lavoro (50%) nel caso in cui il datore di lavoro assuma tramite Agenzia un soggetto fruitore di Rdc a tempo pieno e indeterminato</li> <li>● A datore di lavoro (50%) ed Ente di formazione (50%) nel caso in cui il datore di lavoro, a seguito di percorso formativo, assuma un soggetto fruitore di Rdc a tempo pieno e indeterminato, coerente con il suo profilo</li> </ul>
Vincoli e condizioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Il neoassunto non va licenziato nei primi 24 mesi di assunzione</li> <li>● Il datore deve realizzare un incremento netto dei dipendenti</li> </ul>
Esclusioni	Datori di lavoro destinatari di provvedimenti sanzionatori in tema previdenziale e di sicurezza nel triennio precedente

**Ai percettori di reddito di cittadinanza che, nei primi 12 mesi di fruizione del beneficio, decideranno di avviare un'attività di lavoro autonomo o di impresa individuale, verrà riconosciuto un importo addizionale pari a 6 mensilità del reddito di cittadinanza.**

**L'incentivo sarà erogato in unica soluzione nel limite di 780 euro mensili, per un importo massimo pari, quindi, a 4.680 euro.**

**Il decreto prevede incentivi anche per i percettori di reddito di cittadinanza che fanno parte di un nucleo familiare con più componenti e, quindi, percepiscono un beneficio più elevato.**

Il meccanismo appare molto simile a quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs n. 22/2015 per l'incentivo all'autoimprenditorialità nei confronti dei percettori di **NASpl**.

# GLI SGRAVI CONTRIBUTIVI PER L'ASSUNZIONE STABILE NELLE REGIONI MENO SVILUPPATE DEL SUD


La legge di Bilancio 2018, all'art 1, comma 893, interviene anche in relazione agli sgravi per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno prevedendo che i programmi operativi nazionali (PON) cofinanziati dal Fondo sociale europeo ed i programmi Operativi Complementari.

<b>Comma 247</b> <b>Proroga Incentivo</b> <b>Occupazione Mezzogiorno</b>	Previste misure per favorire le assunzioni a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, di soggetti con meno di 35 anni nonché per quelli di età superiore privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.  Lo stanziamento è pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
--	--

**Circolare n. 49/2018 INPS**

## I lavoratori interessati sono coloro che:

- non hanno compiuto i 35 anni di età; status disoccupato
- hanno compiuto 35 anni di età ; status disoccupato e privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
- **Trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato**



### **Trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti a termine**

In questo caso non è richiesto il possesso del requisito di disoccupazione né del requisito dell'assenza di rapporti di lavoro negli ultimi 6 mesi con lo stesso datore di lavoro.

**Il lavoratore, ai fini del legittimo riconoscimento dell'incentivo, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro che lo assume con l'incentivo.**

**Lo sgravio è escluso anche se il lavoratore, nel periodo in esame, ha avuto un rapporto di lavoro con una società controllata dal datore di lavoro che lo assume o ad esso collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o, comunque, facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.**

**Riguardo alla nozione di soggetto "privo di impiego regolarmente retribuito" da almeno sei mesi, il Ministero del lavoro - decreto ministeriale del 17 ottobre 2017 che, ai sensi dell'art. 31, comma 2 del DLgs. n. 81/2015, individua i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati, abrogando e sostituendo il precedente DM del 20 marzo 2013)**

*"negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione".*

Pertanto, la nozione di impiego regolarmente retribuito viene riferita alla rilevanza del lavoro:

- sotto il profilo della durata (per il lavoro subordinato)
- o della remunerazione (per il lavoro autonomo).

**I rapporti di lavoro subordinato di durata inferiore a 6 mesi sono quindi considerati non "regolarmente retribuiti".**

**Analogamente è da dirsi per le attività di lavoro autonomo la cui remunerazione, su base annuale, è inferiore ai limiti esenti da imposizione**

**(4.800 euro, in caso di lavoro autonomo e 8.000 euro, per le collaborazioni)**

**ML circ. n. 34/2013.**

# L'INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANI - NEET

## Programma nazionale Garanzia giovani

**L'incentivo viene riconosciuto ai datori di lavoro che assumono giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni (30 anni non compiuti), che abbiano aderito al programma Garanzia giovani sul portale della loro regione.**

**L'incentivo è riconosciuto nei limiti della complessiva disponibilità finanziaria, pari a 60 milioni di euro di nuovi stanziamenti più il residuo delle risorse disponibili dei 100 milioni di euro stanziati nel 2018.**

**La dotazione finanziaria dell'incentivo è incrementata di ulteriori 60 milioni di euro a carico del programma operativo nazionale "Iniziativa occupazione giovani" (Pon log) : l' Inps avrà quindi a disposizione, per la gestione della misura, una dotazione finanziaria complessiva pari a 160 milioni.**



L'Anpal, con il [decreto 28 dicembre 2018, numero 581](#) , ha prorogato al 31 dicembre 2019 il termine per usufruire dell'Incentivo Occupazione Neet.

L'incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e, a pena di decadenza, dovrà essere fruito entro il 28 febbraio 2021.

**L'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro annui per lavoratore assunto.**

Circa la dislocazione territoriale, il beneficio è collegato alla sede di lavoro ove viene effettuata l'assunzione per cui non è ammissibile nel caso quest'ultima non sia ricompresa tra le Regioni meno sviluppate o muti in seguito a trasferimento. In tal caso la perdita dell'incentivo decorre dal mese successivo al trasferimento stesso.

Ai fini dell'incentivo l'assunzione deve avvenire mediante fattispecie contrattuali predefinite quali:

- contratto a tempo indeterminato anche in forma di somministrazione;
- **contratto di apprendistato professionalizzante;**
- contratto a tempo parziale.

Sono ricompresi anche i casi di trasformazione di rapporto di lavoro da tempo determinato ad indeterminato con esclusione espressa dei rapporti di lavoro domestici, occasionali o intermittenti.

## Cumulabilità degli incentivi “Occupazione giovani” e “Occupazione Mezzogiorno” con l’esonero triennale per l’assunzione stabile di giovani

I due incentivi in oggetto sono cumulabili con l’esonero triennale per l’occupazione stabile di giovani, introdotto dall'articolo 1-bis, comma 1, del D.L. 12.7.2018 n. 87 (decreto dignità)

e con l’esonero triennale della legge di bilancio del 2018 (previsto dall’articolo 1, commi 100-108 e 113-114, della L. 27.12.2017 n. 205), entrambi pari al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per una durata di 36 mesi.

# *ESEMPIO*

**Ad esempio, la cumulabilità non è possibile tra l'incentivo "Occupazione Giovani" e l'esonero triennale del decreto dignità per un lavoratore che abbia superato i 29 anni di età in quanto avrebbe i requisiti per accedere all'esonero triennale (non aver superato i 35 anni di età) ma non a quello di "Occupazione Giovani".**

**Per quanto riguarda invece la cumulabilità tra entrambi gli esoneri triennali e l'incentivo "Occupazione Mezzogiorno" esiste il vincolo geografico.**

**Infine, per entrambi gli incentivi "Occupazione giovani" e "Occupazione Mezzogiorno" i progressi rapporti lavorativi della persona che si assume non sono rilevanti,**

**mentre per entrambi gli esoneri triennali, quello del decreto dignità e quello della legge di stabilità del 2018, è invece indispensabile che il lavoratore non abbia avuto un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato.**

# COME FRUIRE DEGLI INCENTIVI CUMULATI

L'esonero della legge di bilancio 2018 e quello del decreto dignità, sono pari al 50% dei contributi a carico dei datori di lavoro, nel limite annuo di € 3.000 con un tetto mensile di € 250, e hanno una durata di 3 anni,

mentre gli incentivi Neet e Sud hanno durata annuale e sono pari al 100% dei contributi a carico dei datori di lavoro, nel limite annuo di € 8.060.

Pertanto il cumulo è possibile solo per i primi 12 mesi.

Operativamente, in caso di cumulo:

- per entrambi i benefici deve essere calcolata la quota mensile spettante;
- preliminarmente si fruisce dell'esonero triennale entro il tetto mensile;
- il beneficio "Occupazione Giovani" oppure "Occupazione Mezzogiorno" si fruisce per la quota residua fino al massimo cumulato di € 671,66 mensili.

# ESEMPIO

*La contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro Beta è pari a 600,00 euro mensili.*

*Il datore di lavoro potrà, per il 50% della contribuzione a suo carico, fruire dell'esonero triennale nella misura di € 250 (tetto massimo mensile).*

*Il datore di lavoro potrà, comunque, fruire, per la restante quota di contribuzione a suo carico, dell'incentivo Occupazione NEET, oppure Occupazione Mezzogiorno esponendo a tale titolo l'importo complessivo pari a 350 euro.*

Per quanto concerne la fruizione dello sgravio la norma in esame richiama espressamente l'osservanza della disciplina europea in materia di aiuti Stato per cui andranno verificate le disposizioni in tema di aiuti "*de minimis*" e, oltre tali limiti, quelle inerenti l'incremento occupazionale netto derivante dalle nuove assunzioni.

l'importo massimo totale degli aiuti di cui un'impresa può beneficiare in regime de minimis non può superare il tetto di 200 mila euro nell'arco di tre anni dal momento del primo aiuto de minimis



Il [Registro Nazionale degli aiuti di Stato](#) è operativo a partire dal 12 agosto 2017 a seguito della pubblicazione il 28 luglio 2017 del [Regolamento n. 115 del 31 maggio 2017](#) e del [Decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese](#) che ne disciplinano il funzionamento.

***Per maggiori dettagli sui servizi offerti dal Registro Aiuti consultare [l'area Servizi, Supporto Documentale](#) e le altre sezioni del portale.***

## COME VALUTARE L'INCREMENTO OCCUPAZIONALE IN U.L.A.

Per stabilire se l'assunzione di un lavoratore determina un incremento occupazionale in termini di **Unità di Lavoro Annuo** (ULA) si deve procedere come segue:

Si calcola la media della forza lavoro utilizzata nei 12 mesi precedenti l'assunzione (**Forza Media Anno Precedente – fmap**);

Si calcola la media dei lavoratori proiettandola nei 12 mesi successivi, includendo il lavoratore assunto e tenendo conto dei rapporti di lavoro a termine che verranno a cessare (**Forza Media Anno Successivo – fmas**).

**Si ricorda che deve trattarsi di forza stimata sulla base della situazione alla data dell'assunzione.**

- Si confrontano i due valori e se **Fmas** è superiore a **Fmap**, anche se solo per decimali, l'effetto incrementale è verificato.

<b>Supponiamo che Il 18 aprile 2019 viene assunto Tizio, a tempo pieno e indeterminato</b>	<b>FMAP</b>	<b>FMAS</b>
<b>Mario Rossi – lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato nel 2016 e rimasto alle dipendenze del datore di lavoro (ha sia 12 mesi di lavoro nell’anno precedente che in quello successivo)</b>	<b>12/12</b>	<b>12/12</b>
<b>Paolo Verdi - lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato assunto nel 2004 e licenziato per giustificato motivo oggettivo per motivi economici il 16 marzo 2019 (nei 12 mesi precedenti la nuova assunzione ha 11 mesi di lavoro mentre non ha mesi di lavoro nei 12 mesi successivi)</b>	<b>11/12</b>	<b>zero</b>
<b>Luigi Bianchi - lavoratore assunto a termine per dodici mesi dal 18 maggio 2018 al 17 maggio 2019 e trasformato a tempo indeterminato (nei 12 mesi precedenti l’assunzione ha 11 mesi di lavoro, nei 12 mesi successivi ha 12 mesi di lavoro)</b>	<b>11/12</b>	<b>12/12</b>
<b>Rossi + Verdi + Bianchi totalizzano 34 mesi complessivi nell’anno precedente e 24 mesi nei 12 mesi successivi all’assunzione</b>	<b>34/12</b>	<b>24/12</b>
<b>Tizio – assunto il 18 aprile 2019 a tempo pieno e indeterminato (dopo la sua assunzione lavora tutti i 12 mesi dell’anno successivo)</b>	<b>--</b>	<b>12/12</b>
<b>Rossi + Verdi + Bianchi + Tizio totalizzano 36 mesi di lavoro complessivi nei 12 mesi successivi all’assunzione</b>		<b>36/12</b>
<b>INCREMENTO</b>	<b>Si è verificato (36 è &gt; 34)</b>	

## APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA/DIPLOMA

Rivolto a giovani tra i **15** e i **25 anni** di età.

Strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l'istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative.

Possibile la stipula a partire dal 2° anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore, per l'acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle già previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore.

### Apprendistato di primo livello e alternanza scuola-lavoro

**Viene previsto lo stanziamento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 al fine di confermare gli incentivi previsti per i contratti di assunzione per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione.**

Per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo.

Per le ore di **formazione** a carico del **datore di lavoro** è riconosciuto al lavoratore una **retribuzione pari al 10%** di quella che gli sarebbe dovuta.

## Apprendistato

### Agevolazioni per l'apprendistato di 1° livello

L'art. 32, co. 1, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, dispone che per le assunzioni effettuate dal 24 settembre 2015 con contratto di apprendistato del I livello, valgono i particolari benefici di cui di seguito. In particolare, per le assunzioni effettuate con l'apprendistato di I livello vale quanto segue:

- a) non si applica il contributo di licenziamento;**
- b) l'aliquota contributiva del 10% è ridotta al 5%;**
- c) Spetta sgravio totale dell'aliquota NASpI (1,31%), e dello 0,30%.**

L'aliquota apprendista è 5,84%, per tutto il periodo formativo.

**Tali benefici, già stati prorogati per gli anni scorsi, sono ora "permanententi" in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 110, lettera d), legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).**

A proposito di questo tema, l'INPS ha illustrato la relativa disciplina per mezzo del messaggio n. 2499 del 16 giugno 2017 e della [circolare n. 108 del 14 novembre 2018](#).

- Fra le altre specifiche, l'INPS ha chiarito che il regime contributivo agevolato del 5 per cento si applica a **tutti i datori di lavoro** a prescindere dal limite dimensionale e non è quindi ammessa la riduzione contributiva prevista per le aziende che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove (legge . 296/2006 articolo 1, comma 773, quinto periodo).

## Bonus assunzioni disabili 2019

Fondo per il diritto al lavoro dei disabili viene incrementato di 278 milioni di euro per l'anno 2019

Nella Circolare Inps n. 99 del 13/06/2016, sono state illustrate tutte le agevolazioni che spettano ai datori di lavoro che dal 1° gennaio 2016 in poi, per cui anche nel 2019, **assumono persone con disabilità.**

**Il nuovo incentivo disabili**, introdotto dal obs Act, 151/2015, ha come fine ultimo, quello di promuovere ed incentivare l'inserimento e l'integrazione delle persone disabili all'interno del mercato del lavoro, mediante anche la previsione, per i datori di lavoro, di ottenere un incentivo economico, la cui misura varia in funzione del tipo ed il grado di riduzione di capacità lavorativa del disabile assunto.

**L'incentivo assunzioni disabili spetta** ai datori di lavoro assumono lavoratori con disabilità sia a tempo indeterminato che determinato, sia full time che in part time.

***Altresì, l'incentivo spetta anche per i seguenti contratti di lavoro:***

- **Contratti di lavoro subordinato** stipulati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro;
- **Contratti di lavoro a domicilio** sempre se subordinati e se l'attività lavorativa viene svolta presso il domicilio del lavoratore disabile, oppure, in altro locale scelto.



Le categorie di lavoratori per i quali spetta il beneficio sono:

**Lavoratori disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%**, o con minorazioni appartenenti dalla 1a alla 3a categoria del testo unico in materia di pensioni di guerra.

**Lavoratori disabili con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% ed il 79%**, o minorazioni appartenenti dalla 4a alla 6a categoria della testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra;

**Lavoratori con disabilità intellettiva e psichica** che comporti una **riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%**.

**Nello specifico, al datore di lavoro spetta un contributo economico sulla retribuzione mensile lorda ai fini previdenziali pari a:**

- ✓ Per l'assunzione di lavoratori disabili a tempo indeterminato che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% spetta un incentivo pari al 70% della retribuzione mensile lorda ai fini previdenziali;
- ✓ Per l'assunzione di lavoratori disabili con riduzione capacità lavorativa tra il 67% ed il 79%, spetta un incentivo pari al 35% della retribuzione;
- ✓ Per l'assunzione di lavoratori con disabilità psichica ed intellettuale con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, spetta un'agevolazione pari al 70% della retribuzione.

**La durata degli incentivi per chi assume un disabile nel 2019, varia in funzione della disabilità del lavoratore e del tipo di contratto di lavoro stipulato:**

- ✓ Assunzione a tempo indeterminato del disabile con riduzione capacità lavorativa superiore al 79% e tra il 67% ed il 79%: la durata dell'incentivo è pari a 36 mesi;
- ✓ Assunzione a tempo indeterminato lavoratore con disabilità intellettuale e psichica con riduzione capacità lavorativa superiore al 45%, l'incentivo spetta per 60 mesi;
- ✓ Assunzione a tempo determinato del lavoratore con disabilità intellettuale e psichica con riduzione capacità lavorativa superiore al 45%, l'incentivo spetta per tutta la durata del contratto. In questo caso, la durata contrattuale non può essere inferiore a 12 mesi.

**per fruire dell'incentivo, occorre che l'assunzione, a tempo indeterminato o a termine, determini un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti dal datore di lavoro.**

**Tale incremento, è calcolato confrontando il n° medio dei lavoratori dell'anno precedente con l'anno successivo all'assunzione**

## Compatibilità con altri bonus assunzioni:

Bonus over 50 disoccupati da 12 mesi;

Bonus donne disoccupate senza lavoro da almeno 24 mesi o da almeno 6 mesi, qualora appartenenti ad aree svantaggiate o impiegate in determinati settori produttivi o professioni.

Bonus Assunzioni Garanzia Giovani

## Progetti di reinserimento disabili e rimborso al datore di lavoro

Al datore di lavoro che attiva un progetto di reinserimento spetta il rimborso del **60% della retribuzione erogata** al lavoratore coinvolto.

**Il rimborso spetta dal momento della disponibilità** formale del lavoratore a partecipare al progetto fino alla completa realizzazione dello stesso per un massimo di un anno.

La norma in questione sana un vulnus della legge n. 190/2014, art. 1 comma 166, poiché la realizzazione del progetto di reinserimento potrebbe essere lunga e complessa ed il **costo del lavoratore** temporaneamente non occupato sarebbe totalmente a carico del datore di lavoro.

- dal 2019 l'Inail rimborserà all'azienda anche fino al 60% di quanto corrisposto al lavoratore, a condizione che sia persona con disabilità da lavoro e che sia *destinataria di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro* che alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta non possa attendere al lavoro senza la realizzazione degli interventi individuati nell'ambito del predetto progetto.
- I progetti di reinserimento possono essere **proposti dai datori di lavoro** e sono **approvati dall'INAIL**. Le retribuzioni rimborsabili sono quelle corrisposte dalla data di manifestazione della volontà da parte del datore di lavoro e del lavoratore di attivare il progetto e fino alla realizzazione degli interventi in esso individuati e, comunque, **per un periodo non superiore ad un anno**.

# Ispezioni - Sanzioni aumentate fino al 40% in caso violazioni ripetute

## Circolare INL n. 2/2019

Per contrastare il lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con la legge 145/2018 il legislatore individua due strade:

- con la prima vengono aumentati i dipendenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro di mille unità in tre anni, anche se in parte non saranno ispettori;
- con la seconda, più immediata, mediante l'inasprimento delle sanzioni più direttamente collegate al lavoro irregolare e alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'incremento si articola in tre casi:

- 20% per le violazioni direttamente connesse al lavoro sommerso e irregolare;
- 10% per le violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Testo unico);

*Le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti l'accertamento della violazione, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.*



<b>Lavoro nero</b>	<b>Sanzione vigente</b>	<b>Con aumento del 20%</b>	<b>Con aumento del 40%</b>
Fino a 30 giorni	Da 1500 a 9000 €	Da 1800 a 10800	Da 2100 a 12600
Da 31 a 60 giorni	Da 3000 a 18000 €	Da 3600 a 21600	Da 4200 a 25200
Oltre 60 giorni	Da 6000 a 36000	Da 7200 a 43200	Da 8400 a 50400

gli importi dovuti per le violazioni sanzionate dall'art. 18 del D. Lgs. 276/2003 (qui ci si riferisce sia alla somministrazione, agli appalti privi dei requisiti, distacchi illeciti).

<b>APPALTO ILLECITO</b>			
<b>Condotta</b>	<b>Prima della depenalizzazione</b>	<b>dal 06.02.2016 al 31.12.2018</b>	<b>dal 1 gennaio 2019</b>
appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29 comma 1	ammenda euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.	sanzione amministrativa euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro (minimo 5.000 euro massimo 50.000 euro)	sanzione amministrativa euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro (minimo 5.000 euro massimo 50.000 euro)
appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29 comma 1 e utilizzazione dei lavoratori con sfruttamento dei minori	arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda aumentata fino al sestuplo		

gli importi dovuti per le violazioni al “**distacco transnazionale**”

Ad esempio viene maggiorata la sanzione relativa alle ipotesi relative alla conservazione della documentazione ed alla nomina dei referenti : gli importi, ora, sono rispettivamente da 600 a 3.600 euro e da 2.400 a 7.200 euro.

# gli importi dovuti per le violazioni colpite dai commi 3 e 4 dell'art. 18-bis del D.L.gs. n. 66/2003.

<b>DURATA MEDIA ORARIO DI LAVORO</b>		
<b>condotta</b>	<b>Fino al 31.12.2018</b>	<b>Dal 1.01.2019</b>
fino a 5 lavoratori	da 200 a 1.500 euro	da 240 a 1.800 euro
più di 5 lavoratori o almeno 3 periodi di riferimento	da 800 a 3.000 euro	da 960 a 3.600 euro
più di 10 lavoratori o almeno 5 periodi di riferimento	da 2.000 a 10.000 euro	da 2.400 a 12.000 euro

<b>RIPOSO SETTIMANALE</b>		
<b>condotta</b>	<b>Fino al 31.12.2018</b>	<b>Dal 1.01.2019</b>
fino a 5 lavoratori	da 200 a 1.500 euro	da 240 a 1.800 euro
più di 5 lavoratori o almeno 3 periodi di riferimento	da 800 a 3.000 euro	da 960 a 3.600 euro

più di 10 lavoratori o almeno 5 periodi di riferimento	da 2.000 a 10.000 euro	da 2.400 a 12.000 euro
--	------------------------	------------------------

## FERIE

<b>condotta</b>	<b>Fino al 31.12.2018</b>	<b>Dal 1.01.2019</b>
fino a 5 lavoratori	da 100 a 600 euro	da 120 a 720 euro
più di 5 lavoratori o almeno 2 anni	da 400 a 1.500 euro	da 480 a 1.800 euro
più di 10 lavoratori o almeno 4 anni	da 800 a 4.500 euro	da 960 a 5.400 euro

## RIPOSO GIORNALIERO

<b>condotta</b>	<b>Fino al 31.12.2018</b>	<b>Dal 1.01.2019</b>
fino a 5 lavoratori o 2 periodi di riferimento di 24 ore	da 100 a 300 euro	da 120 a 360 euro
più di 5 lavoratori o almeno 3 periodi di riferimento di 24 ore	da 600 a 2.000 euro	da 720 a 2.400 euro
più di 10 lavoratori o almeno 5 periodi di riferimento di 24 ore	da 1.800 a 3.000 euro	da 2.160 a 3.600 euro

Le anzidette maggiorazioni:

- sono **raddoppiate** laddove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti;
- in forza del noto principio del *tempus regit actum*, trovano applicazione **in relazione a condotte che si realizzano a partire dal 2019**, dovendosi in proposito tener presente che – come più volte evidenziato dalla giurisprudenza – la collocazione temporale di condotte a carattere permanente va individuata nel momento in cui cessa la condotta stessa (ad es. il mantenimento di un lavoratore “in nero” a cavallo tra il 2018 e il 2019 sarà soggetto ai nuovi importi sanzionatori);

# A proposito di Ispezioni.....

- La [circolare 1/2019 dell'Ispettorato nazionale del lavoro, pubblicata il 14 gennaio](#), richiama nei contenuti l'orientamento espresso con la [nota dell'Inl 120 del 13 aprile 2017](#) in tema di verbalizzazione, fornendo ulteriori indicazioni operative.
- La verbalizzazione separata comporta la necessità che il verbale contributivo, di norma più articolato e complesso, rechi i riferimenti del verbale amministrativo, il quale a sua volta anticiperà la successiva definizione degli accertamenti in materia previdenziale, con notifica di ulteriori verbali.

- Sebbene vi siano due verbali, qualora l'oggetto della contestazione sia la sussistenza o qualificazione dei rapporti di lavoro, si potrà presentare ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro in base all'articolo 17 Dlgs 124/2004, impugnando unicamente il verbale notificato per primo, ossia, di norma il verbale unico di contestazione di illeciti amministrativi.
- Pertanto, per una maggiore chiarezza, solo nel primo verbale sarà indicata la possibilità di ricorrere al Comitato, mentre il secondo verbale – ordinariamente quello contributivo – riporterà tutti gli ulteriori mezzi di impugnativa esperibili dal destinatario in ragione delle differenti casistiche.



# Lavoro nero e pagelle contributive dalla Gdf

- Dopo gli indici sintetici di affidabilità fiscali (Isa), che hanno spedito in soffitta gli studi di settore, da quest'anno entrano in scena in via sperimentale anche gli «Isac»: nuovi indicatori in grado di valutare il livello di affidabilità contributiva di ciascun datore di lavoro.
- Apposita convenzione triennale sottoscritta tra l'istituto di previdenza, le Dogane, le Entrate e la Guardia di Finanza - e sarà utilizzato per la selezione di chi svolge attività di lavoro autonomo e di soggetti economici ritenuti a più alto rischio di evasione contributiva».
- L'Isac è un sistema di indicatori elementari di affidabilità e di anomalia sul lavoro regolare, aggregabile, con particolari ponderazioni, in uno o più indici sintetici e finalizzato a misurare l'attendibilità del datore di lavoro in relazione alle dichiarazioni contributive per l'eventuale emersione del lavoro nero. Con lo stesso indicatore si possono evidenziare basi imponibili ed eventuale lavoro fittizio.

# **LE NOVITA' PREVIDENZIALI**

• **Quota 100**

Misura sperimentale nel triennio 2019/2021, che riconosce il diritto alla pensione anticipata a 62 anni d'età e 38 anni di contributi maturati entro l'anno 2021. Decorrenza della pensione:

- Lavoratori privati con requisiti maturati al 31/12/2018: dal 1° aprile;

- Lavoratori privati con requisiti maturati dal 1/1/2019: dopo tre mesi;

- Dipendenti pubblici con requisiti maturati all'entrata in vigore norma: dal 1° agosto;

- Dipendenti pubblici con requisiti maturati dopo entrata in vigore norma: dopo sei mesi;


- Comparto scuola: domande entro il 28 febbraio 2019.

Il contratto di governo prevede il passaggio a “quota 41” dopo la sperimentazione, sempreché l'andamento della sperimentazione non riveli sorprese sul fronte della sostenibilità.

- Non è prevista la possibilità di conseguire la pensione “quota 100” con ricorso ad altri istituti, come ad esempio la totalizzazione.
- La prestazione è incumulabile con i redditi di lavoro dipendente e autonomo, fino al raggiungimento dei requisiti previsti, tempo per tempo, per il conseguimento della pensione di vecchiaia. ***Risulta cumulabile con redditi di lavoro autonomo occasionale, nei limiti di 5mila euro annui lordi.***

- Con l'intervento dei fondi bilaterali, l'uscita dal mondo del lavoro potrà avvenire non a 62 anni di età e con 38 anni di contributi, ma già, rispettivamente, a 59 e 35 anni.
- L'erogazione dell'assegno di accompagnamento è soggetta a un accordo aziendale o territoriale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, in cui deve essere stabilito «a garanzia dei livelli occupazionali il numero di lavoratori da assumere in sostituzione dei lavoratori che accedono» a quota 100.

***Secondo il Governo ma non secondo l'Inps , su una busta paga media di pensione di 1500 euro, il non percepito per i minori anni contributivi è pari al 16% netto massimo, fino al 2% iniziale di un anno».***



**Decidere di smettere di lavorare con i due requisiti minimi di quota 100 comporta la rinuncia al 22% della pensione, a fronte di un'ultima retribuzione annuale di 30mila euro rispetto a quanto si incasserebbe accedendo al pensionamento di vecchiaia a 67 anni di età.**

**Ciò è dovuto al fatto che da 62 a 67 anni, continuando a lavorare, si aumenta il montante contributivo e inoltre, al momento del pensionamento, si beneficia di un coefficiente di trasformazione più vantaggioso.**

Età di prima iscrizione all'Inps, 24 anni; prima retribuzione annua lorda di 15.000 euro; valori in euro in termini reali, cioè al netto dell'inflazione

RETRIBUZIONE LORDA A 62 ANNI	30.000		
ETÀ DI PENSIONAMENTO	62 ANNI	64 ANNI	67 ANNI
PENSIONE LORDA MENSILE	1.372	1.541	1.764
TASSO DI SOSTITUZIONE RISPETTO ULTIMO STIPENDIO	59,5	65,5	72,7
DIFFERENZA % RISPETTO PENSIONE A 67 ANNI	-22,2	-12,6	-

RETRIBUZIONE LORDA A 62 ANNI	40.000		
ETÀ DI PENSIONAMENTO	62 ANNI	64 ANNI	67 ANNI
PENSIONE LORDA MENSILE	1.728	1.955	2.249
TASSO DI SOSTITUZIONE RISPETTO ULTIMO STIPENDIO	56,2	62,3	69,6
DIFFERENZA % RISPETTO PENSIONE A 67 ANNI	-23,2	-13,1	-

La dinamica della speranza di vita è il meccanismo che aggancia i requisiti per il diritto alle prestazioni pensionistiche agli incrementi dell'aspettativa di vita rilevati dall' ISTAT .

Anno	Incrementi aspettativa di vita
2013	3 mesi
2014	3 mesi
2015	3 mesi
2016	7 mesi
2017	7 mesi
2018	7 mesi
2019	11 mesi
2020	11 mesi

La tabella su esposta riporta valori indicativi stimati dal Governo nella relazione tecnica allegata al decreto .

***l'aumento di cinque mesi dei requisiti pensionistici per il biennio 2019-2020  
circolare n. 62/2018 - D. 5 dicembre 2017, in G.U. del 12 dicembre***



Pensione di vecchiaia - Lavoratrici del settore privato						
Periodo dal al		Aumento speranza di vita (mesi)	Dipendenti		Autonome e Gest. Sep.	
			Nuova età (anni e mesi)	Età con aumento (anni e mesi)	Nuova età (anni e mesi)	Età con aumento (anni e mesi)
1.1.2012--31.12.2012		--	62	62	63 e 6	63 e 6
1.1.2013--31.12.2013		3	62	62 e 3	63 e 6	63 e 9
1.1.2014--31.12.2015		--	63 e 6	63 e 9	64 e 6	64 e 9
1.1.2016--31.12.2017		4	65	65 e 7	65 e 6	66 e 1
<b>1.1.2018 --1.12.2018</b>		<b>--</b>	<b>66</b>	<b>66 e 7</b>	<b>66</b>	<b>66 e 7</b>
1.1.2019--1.12.2020		4		66 e 11		66 e 11
1.1.2021--1.12.2022		3		67 e 2		67 e 2

Lavoratori dipendenti ed autonomi del settore privato – lavoratrici e lavoratori del settore pubblico				
Periodo dal al		Aumento speranza di vita (mesi)	Nuova età (anni)	Età con aumento (anni e mesi)
1.1.2012--31.12.2012		--	66	66
1.1.2013--31.12.2015		3		66 e 3
<b>1.1.2016--31.12.2018</b>		<b>4</b>		<b>66 e 7</b>
1.1.2019--31.12.2020		4		66 e 11
1.1.2021--31.12.2022		3		67 e 2

<b>Anno</b>	<b>Lavoratori e Lavoratrici Settore Pubblico</b>	<b>Lavoratrici Dipendenti</b>	<b>Lavoratrici Autonome</b>	<b>Addetti A mansioni gravose o usuranti*</b>
<b>2012</b>	66 anni	62 anni	63 anni e 6 mesi	-
<b>2013</b>	66 anni e 3 mesi	62 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi	-
<b>2014-2015</b>	66 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi	64 anni e 9 mesi	-
<b>2016-2017</b>	66 anni e 7 mesi	65 anni e 7 mesi	66 anni e 1 mese	-
<b>2018</b>	66 anni e 7 mesi			66 anni e 7 mesi
<b>2019-2020</b>	67 anni			66 anni e 7 mesi
<b>2021-2022</b>	67 anni e 3 mesi			66 anni e 10 mesi
<b>2023-2024</b>	67 anni e 4 mesi			66 anni e 11 mesi
<b>2025-2026</b>	67 anni e 6 mesi			67 anni e 1 mese
<b>2027-2028</b>	67 anni e 8 mesi			67 anni e 3 mesi
<b>2029-2030</b>	67 anni e 10 mesi			67 anni e 5 mesi
<b>2031-2032</b>	68 anni			67 anni e 7 mesi
<b>2033-2034</b>	68 anni e 2 mesi			67 anni e 9 mesi
<b>2035-2036</b>	68 anni e 4 mesi			67 anni e 11 mesi
<b>2037-2038</b>	68 anni e 5 mesi			68 anni
<b>2039-2040</b>	68 anni e 7 mesi			68 anni e 2 mesi
<b>2041-2042</b>	68 anni e 9 mesi			68 anni e 4 mesi
<b>2043-2044</b>	68 anni e 11 mesi			68 anni e 6 mesi
<b>2045-2046</b>	69 anni e 1 mese			68 anni e 8 mesi
<b>2047-2048</b>	69 anni e 3 mesi			68 anni e 10 mesi
<b>2049-2050</b>	69 anni e 5 mesi			69 anni

## *La nuova pensione anticipata*

La pensione anticipata (si chiama anticipata proprio perché si consegue in anticipo rispetto al compimento dell'età pensionabile per vecchiaia) cancella la pensione di anzianità e modifica anche i requisiti per l'ottenimento della nuova pensione.

<b>Anno</b>	<b>Uomini</b>	<b>aspettativa vita</b>	<b>Uomini Contributi +a. vita</b>	<b>Donne</b>	<b>aspettativa vita</b>	<b>Donne Contributi +a. vita</b>
<b>2012</b>	<b>42 + 1 mese</b>		<b>42+1mese</b>	<b>41 + 1 mese</b>		<b>41+1mese</b>
<b>2013</b>	<b>42 + 2 mesi</b>	<b>3 mesi</b>	<b>42+5mesi</b>	<b>41 + 2 mesi</b>	<b>3 mesi</b>	<b>41+5mesi</b>
<b>2014</b>	<b>42 + 3 mesi</b>	<b>3 mesi</b>	<b>42+6mesi</b>	<b>41 + 3 mesi</b>	<b>3 mesi</b>	<b>41+6mesi</b>
<b>2015</b>	<b>42 + 3 mesi</b>	<b>3 mesi</b>	<b>42+6mesi</b>	<b>41 + 3 mesi</b>	<b>3 mesi</b>	<b>41+6mesi</b>
<b>2016</b>	<b>42 + 3 mesi</b>	<b>7 mesi</b>	<b>42+10mesi</b>	<b>41 + 3 mesi</b>	<b>7 mesi</b>	<b>41+10mesi</b>
<b>2017</b>	<b>42 + 3 mesi</b>	<b>7 mesi</b>	<b>42+10mesi</b>	<b>41 + 3 mesi</b>	<b>7 mesi</b>	<b>41+10mesi</b>
<b>2018</b>	<b>42 + 3 mesi</b>	<b>7 mesi</b>	<b>42+10mesi</b>	<b>41 + 3 mesi</b>	<b>7 mesi</b>	<b>41+10mesi</b>

<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Opzione donna</b></li></ul>	Proroga a favore delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2018 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età inferiore a 58 anni se dipendenti e a 59 anni se autonome. Si applicano le finestre di 12 (dipendenti) e 18 (autonome) mesi
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Lavoratori precoci</b></li></ul>	Abrogati gli incrementi alla speranza di vita dal 1° gennaio 2019 (cinque mesi) e dal 1° gennaio 2021 per la pensione anticipata, per cui resta il requisito unico contributivo di 41 anni. In cambio si applica una finestra di tre mesi per l'accesso alla pensione
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Ape sociale</b></li></ul>	Prorogata per l'anno 2019 a favore di chi compie 63 anni e 5 mesi d'età, se nei successivi 3 anni e 7 mesi matura il diritto alla pensione di vecchiaia

## **Il riscatto dei buchi.**

La misura è destinata ad agevolare i soggetti più giovani (che hanno cioè iniziato a lavorare dopo il 1995) con carriere discontinue.

## Due le agevolazioni.

La prima è di natura fiscale e prevede che l'onere del riscatto è detraibile dall'imposta lorda in misura del 50% con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e dello stesso importo. **Ciò vuole dire che la metà del riscatto è pagata dallo stato.**

La seconda agevolazione è nel pagamento; oltre al versamento in unica soluzione, l'interessato può decidere di pagare il riscatto in forma dilazionata, in massimo 60 rate mensili, ciascuna di pari importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interesse per la rateizzazione.

## Quando può servire il riscatto?

- Per ipotesi, allora, potrebbe tornare utile a un lavoratore che, avanti con l'età, sia in possesso di 15 anni di contributi dal 1996: potrebbe fare domanda di riscatto per un periodo di cinque anni, così da raggiungere il minimo dei 20 anni di contributi che occorrono per la pensione, e il giorno dopo fare domanda di pensione.

▪



# Altra novità

- Si introduce , infine, in modo strutturale una nuova modalità di riscatto dei periodi di laurea (nonché di lavoro estero in Stati non convenzionati) esercitabile fino al compimento di 45 anni.
- Il riscatto dovrà riguardare solo i periodi, nella carriera dell'assicurato, di competenza del metodo contributivo e consentirà l'accredito degli anni riscattati solo ai fini del diritto pensionistico (anzianità contributiva) senza aumentare la misura dell'assegno.

# Pertanto

- Il primo requisito per accedere alla nuova possibilità di riscattare la laurea è anagrafico: avere meno di 45 anni di età.
- L'ulteriore vincolo è che il riscatto agevolato c'è solo per i periodi da valutare con il sistema contributivo.

- Il costo del riscatto agevolato è calcolato con le modalità oggi previste per quello laurea per gli inoccupati: moltiplicando l'aliquota Ivs vigente (33%) per il reddito minimo soggetto a imposizione della Gestione Inps di artigiani e commercianti, pari a 15.710 euro nel 2018, per una spesa di 5.185 euro circa per ogni anno riscattato.
- La differenza più significativa fra le due forme è che il riscatto agevolato comporta un accredito valido ai soli fini dell'aumento dell'anzianità contributiva e non alla misura dell'assegno.

# Opzione donna

l'“opzione donna” è utilizzabile dalle lavoratrici che entro il 2018 hanno accumulato almeno 35 anni di contributi e 58 anni di età se dipendenti o 59 anni se autonome

Rispetto alla pensione di vecchiaia lo sconto sul requisito anagrafico è di 8-9 anni

Tuttavia alla pensione liquidata secondo l'opzione donna si applicano 12 mesi di finestra prima della decorrenza se l'interessata è una lavoratrice dipendente e 18 mesi se è un'autonoma (oltre alle decorrenze specifiche per il comparto scuola).

- Oltre a ciò si deve considerare il taglio dell'importo della pensione stessa, determinato dal metodo di calcolo contributivo. La riduzione può arrivare al 40%, ma una decurtazione nell'ordine del 25% è molto probabile.
- *Per esempio una dipendente pubblica nata nel 1960 e con 36 anni di contributi accumulati al 2018, sfruttando l'opzione donna quest'anno potrebbe ricevere una pensione lorda annua di 11.750 euro, oppure continuare a lavorare fino al 2024 e accedere alla pensione anticipata con un importo di 19.780 euro.*
- Nonostante queste conseguenze, nel precedente periodo in cui è stata disponibile, questa via d'uscita ha riscosso un successo crescente, arrivando a totalizzare oltre 83mila pensionate tra il 2008 e l'inizio del 2017.

# Ape sociale e lavoratori precoci

Circolari n. 33 e 34 del 2018

- Di fatto costituisce una sorta di sussidio di tipo assistenziale, avente lo scopo di accompagnare i lavoratori, sostenendoli economicamente, sino al momento in cui inizieranno a percepire la pensione.
- In altri termini, ricorrendone i presupposti, gli interessati riceveranno un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia.

- L'**Ape sociale** è una prestazione assistenziale di accompagnamento alla pensione che viene riconosciuta a chi ha almeno **63 anni di età**, ha maturato **30 o 36 anni di contributi** e si trova in determinate condizioni.
- L'assegno, pagato per 12 mensilità, è pari alla pensione calcolata al momento della domanda e ha un importo massimo a carico dello stato di 1.500 euro lordi.
- L'eventuale differenza in più dovrà essere finanziata dal lavoratore con un meccanismo pari a quello dell'Ape volontario.

**Oltre alle caratteristiche di età e contributive, infatti, si deve trattare di:**

- ❖ **disoccupati che hanno perso il lavoro in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento (anche collettivo), per dimissioni per giusta causa o per risoluzione consensuale. Per l'accesso alla prestazione è richiesto che i soggetti abbiano terminato di percepire, da almeno 3 mesi, quanto loro spettante a titolo di prestazione di disoccupazione (p.es.: Naspi, Mobilità);**
- ❖ **l'accesso all'APE sociale è consentito anche a coloro che sono disoccupati a seguito della cessazione di un contratto a termine, a condizione che abbiano svolto , nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi, anche non continuativi.**



- ❖ persone che - al momento della richiesta di APE - stiano fornendo assistenza, da almeno 6 mesi, al coniuge o a un parente di primo grado (per es.: figlio o genitore) convivente, con handicap in situazione di gravità;
- ❖ Dal **1° gennaio 2018** vengono inclusi anche i soggetti che assistono, un parente o un affine di **secondo grado** convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

- ❖ soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa - accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile - superiore o uguale al 74%;
- ❖ lavoratori dipendenti (al momento della decorrenza dell'APE), che esercitano alcune professioni particolari, addetti da almeno 6 anni - in via continuativa – ad attività lavorative per cui è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento, in modo continuativo. Solo per questa categoria, è richiesta un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.

## Le lavorazioni agevolate

Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici

Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni

Conciatori di pelli e di pellicce

Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante

Conduttori di mezzi pesanti e camion

Personale delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni

Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza

Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido

Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati

Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia

Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

Operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca

Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di coop

Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non compresi nel dlgs n. 67/2011

Marittimi imbarcati e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne

## PRECOCI

E' previsto uno sconto per chi ha iniziato a lavorare **molto giovane**, in quanto potrà andare in **pensione con 41 anni di contributi** indipendentemente dall'età, a fronte dei 41 anni e 10 mesi richiesti alle donne per la pensione anticipata e ai 42 anni e 10 mesi necessari per gli uomini.

L' Inps ha emanato il [messaggio n. 4806 del 21 dicembre 2018](#), con il quale comunica che è stato realizzato in **UNIEMENS** di un flusso dedicato (denominato “anticipato”), che il datore di lavoro è chiamato a compilare per il perfezionamento dei requisiti (ai fini del diritto) per la liquidazione di una **pensione provvisoria** nei 30 giorni successivi alla decorrenza del **pensionamento**.

- Il canale di trasmissione sarà disponibile **a decorrere dal 1° aprile 2019** e consentirà l'acquisizione immediata delle informazioni, fornite dal datore di lavoro, indispensabili per la determinazione dell'anzianità contributiva.

# Pensionati al Sud 2019 ([legge 145/2018, articolo 1, commi 273 e 274](#)).

- Previsto l'inserimento nel Tuir dell'articolo 24-ter rubricato «**Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno**».
- residenza fiscale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Tuir in uno dei comuni delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia,  
con popolazione non superiore ai 20mila abitanti.

# L'opzione

Questi soggetti potranno optare per l'assoggettamento dei «redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero» ad una imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione. **Si stabilisce che l'imposta del 7% debba essere corrisposta in unica soluzione entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.**

L'opzione potrà essere esercitata dalle persone fisiche che:

- ✓ non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace;
- ✓ e trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.

## **La «rottamazione delle licenze commerciali».**

A partire dal 1° gennaio i commercianti costretti ad abbassare le serrande in anticipo rispetto all'età per la pensione di vecchiaia (67 anni dal 1° gennaio), potranno ottenere il riconoscimento di un indennizzo pari a trattamento minimo dell'Inps (513 euro mensili dal 2019).

L'opportunità è offerta ai commercianti con 62 anni d'età (57 anni d'età se donne) che chiudono definitivamente il negozio e riconsegnano la licenza commerciale. L'indennizzo viene erogato fino al compimento dell'età per la pensione.

La misura fa il suo esordio nel 1996 per restare operativa fino all'anno 2011; poi viene bloccata. La legge Stabilità 2014 la riattiva dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2016. Dopo due anni di fermo (2017/2018) ritorna in via strutturale, senza più una scadenza, a decorrere dal 1° gennaio 2019.



Destinatari della misura sono:

- i titolari o coadiutori di attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (negozi, ecc.);
- i titolari o coadiutori di attività commerciale su aree pubbliche (mercati, fiere, ecc.);
- gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie, ecc.);
- gli agenti e rappresentanti di commercio.

Per il diritto occorre il possesso dei seguenti requisiti:

- età di 62 anni se uomo, 57 anni se donna;
- anzianità d'iscrizione di almeno cinque anni alla gestione «artigiani e commercianti» Inps, come titolare o come coadiutore familiare, al momento di cessazione dell'attività.

Quando si è in presenza dei predetti requisiti, il diritto all'indennizzo si consegue alle seguenti condizioni:

- cessazione definitiva dell'attività commerciale (l'attività deve «cessare»: il negozio, cioè, deve essere chiuso, senza possibilità di equiparare alla cessazione la vendita dell'attività);
- riconsegna dell'autorizzazione all'esercizio di attività commerciale o di somministrazione di alimenti e bevande ovvero di entrambe al comune (ovvero solo comunicazione della cessazione) nei casi possibili;
- cancellazione dal registro delle imprese;
- cancellazione dal registro degli esercenti il commercio (cd Rec nel caso di iscritti fino al 23 aprile 1999);
- cancellazione dal ruolo provinciale degli agenti e rappresentanti di commercio.

La misura dell'indennizzo.

Una volta maturati i requisiti e realizzate le condizioni è possibile fare domanda all'Inps. L'Indennizzo viene erogato dal mese successivo alla domanda fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie l'età per la pensione di vecchiaia che dal 1° gennaio 2019 salirà a 67 anni (cinque mesi in più, per effetto della «speranza di vita»); dal mese successivo, percepisce la pensione.

La misura dell'indennizzo è pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla gestione «artigiani e commercianti» dell'Inps che dal 1° gennaio 2019 sarà pari a 513 euro.

Stabilizzata anche la maggiorazione contributiva. L'indennizzo si autofinanzia con una maggiorazione contributiva pari allo 0,09% (in tal modo è praticamente a costo zero per le casse Inps e stato). L'aliquota aggiuntiva viene applicata ai contributi ordinari versati dai lavoratori autonomi commercianti all'Inps per la pensione.

Con la riattivazione dell'indennizzo è, conseguentemente, riattivato anche l'obbligo di versare la contribuzione aggiuntiva, sempre a partire dal 1° gennaio.

<b>Decorrenza</b>	Dal 1° gennaio 2019 (misura «a regime», senza scadenza)
<b>A chi interessa</b>	A quanti abbassano definitivamente le serrande di un'attività commerciale e riconsegnano il titolo abilitativo (la «licenza commerciale»)
<b>I requisiti</b>	Età del lavoratore/trice: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 62 anni i commercianti (uomini);</li> <li>• 57 anni le commercianti (donne);</li> </ul> Anzianità d'iscrizione all'Inps: <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimo cinque anni alla gestione artigiani e commercianti, al momento della cessazione dell'attività, quale titolare o coadiutore familiare</li> </ul>
<b>L'indennizzo</b>	È pari al trattamento minimo di pensione (euro 513 dal 1° gennaio 2019). L'indennizzo è erogato dall'Inps fino al compimento dell'età prevista per il diritto alla pensione di vecchiaia (67 anni dal 1° gennaio 2019)
<b>Il «costo»</b>	La misura è finanziata da un contributo aggiuntivo, pari allo 0,09%, versato dai commercianti. Tale maggiorazione, che doveva terminare il prossimo 31 dicembre, è anch'essa stabilizzata insieme alla misura dell'indennizzo

# Autoliquidazione INAIL

- La revisione dei premi dell'Inail, con effetto dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, riguardando premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
- Per consentire l'applicazione delle nuove tariffe da gennaio 2019, la legge bilancio ha previsto la proroga dei termini dell'autoliquidazione 2018/2019

***circolare n. 1 dell'11 gennaio 2019***

## Le nuove scadenze

- invio della comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte entro il 16 maggio 2019 (scadenza ordinaria 16 febbraio);
- versamento dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani, dei premi relativi al settore navigazione, per il pagamento in unica soluzione e per il pagamento della prima rata in caso di rateazione entro il 16 maggio 2019 (scadenza ordinaria 16 febbraio);
- presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni entro il 16 maggio 2019 (scadenza ordinaria 28 febbraio).

Il differimento dei termini predetto riguarda:

- la tariffa ordinaria dipendenti (tod) delle gestioni “Industria”, “Artigianato”, “Terziario” ed “Altre Attività”;
- la tariffa dei premi speciali unitari artigiani;
- la tariffa dei premi del settore navigazione.

# Il ridimensionamento

Con riferimento allo sconto edile (articolo 29, comma 2, del DL 244/1995), anch'esso abrogato dal 2019, le aziende del settore possono però contare sulla riduzione del premio in misura pari all'11,50% (Dm del Lavoro del 4 ottobre 2018), applicabile alla sola regolazione 2018.



# Congedo di maternità

- La nuova modalità è subordinata alla condizione che il medico del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, o il medico aziendale, espressamente certifichi che la permanenza al lavoro non rischia di nuocere alla salute della lavoratrice o del bambino.

Argomento	Descrizione	Norma
<p><b>Slittamento del congedo di maternità</b></p>	<p>Viene riconosciuto alle lavoratrici madri la facoltà di slittare la fruizione del congedo obbligatorio di maternità <b>(34)</b>, astenendosi dal lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ esclusivamente dopo il parto, entro i 5 mesi successivi allo stesso;</li> <li>◆ a condizione che il medico specialista del SSN e il medico competente attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della lavoratrice e del bambino.</li> </ul>	<p><b>Art. 1 co. 485</b></p>
<p><b>Proroga del congedo del padre lavoratore</b></p>	<p>Per l'anno 2019 si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ un'ulteriore proroga del congedo di paternità obbligatorio, con un aumento della durata da 4 a 5 giorni;</li> <li>◆ la possibilità, per il padre lavoratore dipendente, di astenersi per il periodo ulteriore di un giorno, previo accordo con la madre ed in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.</li> </ul>	<p><b>Art. 1 co. 278</b></p>
<p><b>Lavoro agile</b></p>	<p>Viene riconosciuto carattere prioritario alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ dalle lavoratrici nei 3 anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità (art. 16 del DLgs. 151/2001);</li> <li>◆ dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità (art. 3 co. 3 della L. 5.2.92 n. 104).</li> </ul>	<p><b>Art. 1 co. 486</b></p>

il comma 278 dell'articolo 1 della legge 145/2018 proroga per il 2019 il congedo obbligatorio del padre, elevandone la durata da quattro a cinque giorni.

Il congedo, introdotto per la prima volta dall'articolo 4, comma 24, della legge 92/2012 come misura sperimentale, viene elevato il numero dei giorni in cui il padre è obbligato ad assentarsi in ragione della nascita del figlio , che dal 2019 è pari a 5 (originariamente erano due giorni, poi elevati a quattro nel 2018).

- I 5 giorni, come in passato, dovranno essere fruiti entro i 5 mesi dalla nascita o dall'ingresso del figlio adottivo in famiglia.
- Viene altresì confermata per il 2019 la misura del congedo facoltativo per il padre, pari a un giorno, da fruire in sostituzione della lavoratrice madre, che dovrà espressamente rinunciare ad un giorno del proprio congedo di maternità.

## Facsimile di domanda di congedo obbligatorio

(Da presentare al proprio datore di lavoro, almeno 15 giorni prima)

Spett.le

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Oggetto: Richiesta congedo obbligatorio ai sensi dell'art. 4, comma 24, lett. a) della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_  
assunto in data \_\_\_\_\_ con contratto \_\_\_\_\_,  
livello \_\_\_\_\_, mansione \_\_\_\_\_  
matricola \_\_\_\_\_;

**premesso**

che in data \_\_\_\_\_ è avvenuta [avverrà] la nascita [l'ingresso in famiglia nei casi di adozione e/o affidamento] di suo figlio \_\_\_\_\_;

**chiede**

di poter fruire di \_\_\_ giorno/i di congedo di paternità obbligatorio, previsto dalla norma in oggetto, nel seguente periodo \_\_\_\_\_.  
Tanto si doveva, con l'occasione porge molti distinti saluti.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

# DEFINIZIONE AGEVOLATA DEBITI TRIBUTARI CONTRIBUENTI IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA

Il **comma 185** prevede che possano essere estinti anche i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, che siano a carico di soggetti che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica. Detta estinzione del debito avverrà versando una somma, determinata secondo modalità indicate nel prosieguo del testo normativo<sup>1</sup> - da utilizzare ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la gestione previdenziale interessata.

Il **comma 186** specifica poi che, ai fini dell'applicazione della fattispecie in esame, si considera sussistente una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare<sup>2</sup> non sia superiore ad euro 20.000.

<sup>1</sup> dai commi 187-188,

<sup>2</sup> così come fissato ai sensi del regolamento di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159.

Il **comma 189** prevede che il debitore manifesti all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 185 rendendo, entro il 30 aprile 2019, una apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni decorrenti dal 19 dicembre 2018<sup>6</sup>; in tale dichiarazione il debitore attesterà la presenza dei requisiti di cui al comma 186 o al comma 188 ed indicherà i debiti che intende definire ed il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

Il **comma 190** specifica che il versamento delle somme di cui al comma 187, lettere a) e b), potrà essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in rate pari a:

- il 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2019,
- il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2020,
- il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2020,
- il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2021,
- il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021.

<sup>6</sup> data di entrata in vigore della legge 17 dicembre 2018, n. 136, di conversione del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119.

## ripartito in diciassette rate

La prima di tali rate, che dovrà essere di ammontare pari al 30 per cento delle predette somme, scadrà il 30 novembre 2019; il restante 70 per cento sarà invece ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. In quest'ultimo caso, si applicheranno però, a partire dal 1° dicembre 2019, gli interessi, al tasso del 2 per cento annuo.

Il **comma 195** prevede che l'agente della riscossione - in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e con la Guardia di finanza - proceda al controllo sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della certificazione di cui al comma 186 nei soli casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei medesimi. Tale controllo può essere effettuato fino alla trasmissione degli elenchi di cui all'art. 3, comma 19, del D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 136/2018.

# Regime forfettario 2019 Inps requisiti professionisti e piccole e medio imprese:

Dal 2019 sono in arrivo grandissime novità per chi è già nel regime forfettario o per chi ne farà parte perché aprirà una nuova impresa o chiederà il passaggio da un altro regime contabile.

- l'avvio della **flat tax Patite IVA 2019** con un'aliquota al **15% per i forfettari** che hanno percepito l'anno precedente compensi o redditi fino a 65.000 euro ed una **flat tax start up** al 5%.
- **dal 2020**, invece, arriverà anche la **flat tax al 20%** per la parte eccedente dei ricavi da 65.001 e 100.000 euro.



- [Regime forfettario riduzione contributi INPS](#): i contribuenti nel regime forfettario che svolgono attività di impresa hanno la possibilità di accedere al **regime dei contributi INPS al 35%** purché inviino specifica comunicazione all'Istituto.
- *circolare Inps n.22 del 31 gennaio 2017*

***Grazie per l'attenzione***